

Criteri di valutazione - Conto Economico	Comune di Lecco	Autorità di Bacino del Lario e laghi minori	Consorzio Parco Monte Barro	Linee Lecco S.p.a.	Lario Reti Holding S.p.a.	Silea S.p.a.	Lecco Trasporti S.c.a.r.l.
Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/D D.Lgs. 118/2011	Sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/D D.Lgs. 118/2011		I costi e i ricavi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica. Gli importi in valuta sono stati convertiti in Euro applicando il cambio alla data di effettuazione della relativa operazione.	Gli importi in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta	Costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza.
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>							
1	Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del diritto di compensazione delle parti, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o depositati al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".			iscritti al netto di sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.	Esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi sono iscritti al netto di sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.	
2	Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.					
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.			iscritti in bilancio solo nel momento in cui si ottiene la ragionevole certezza di erogazione da parte del finanziatore		
a	Proventi da trasferimenti correnti						
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, liberamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del capitale cui il contributo si riferisce e rettificata nell'esercizio di competenza del contributo e il ricorso passivo (preveduto sospeso), originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sanzionato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammortamento del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del capitale. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del capitale, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del capitale, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del capitale, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del capitale ecc.					
c	Contributi agli investimenti	4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputati. Negli esercizi successivi, il ricorso passivo (preveduto sospeso), originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.					
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici						
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scrittura di assestamento economico al fine di considerare eventuali rate attivi e ricorsi passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei ricorsi passivi.					
b	Ricavi della vendita di beni	4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione patrimoniale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei ricorsi passivi.			riconosciuti nel momento in cui viene trasferita la proprietà all'acquirente	riconosciuti nel momento del trasferimento dei rischi e dei benefici	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.9 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scrittura di assestamento economico al fine di considerare eventuali rate attivi e ricorsi passivi.			riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti	riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile, in merito si veda anche il punto 6.2 lett. a).					
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione e il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.					
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale della rimanenza di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1, lettera a) per le immobilizzazioni (materiali) ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.					
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non investono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei ricorsi passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estrazione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, è decorrente da quello di estinzione del derivato, e defluisce ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scrittura di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e ricorsi passivi.					
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>							
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>							
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.12 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinata dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni correnti), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scrittura di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e ricorsi attivi. La modalità di contabilizzazione della accensione dei pagamenti (ppd payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante al fine IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo la imposte recuperabili nel corso IVA, che costituisce credito verso l'Ente, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.					
10	Prestazioni di servizi	4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scrittura di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e ricorsi attivi. Le modalità di contabilizzazione della accensione dei pagamenti (ppd payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.					
11	Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scrittura di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e ricorsi attivi.					
12	Trasferimenti e contributi						
a	Trasferimenti correnti	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.					
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.						
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria.					
13	Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinario, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattata in sede di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed imputati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e TRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".					
14	Ammortamenti e svalutazioni						

Criteri di valutazione - Conto Economico	Comune di Lecco	Autorità di Bacino del Lario e laghi minori	Consorzio Parco Monte Barro	Linee Lecco S.p.a.	Lario Reti Holding S.p.a.	Silea S.p.a.	Lecco Trasporti S.c.a.r.l.
a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	<p>4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti sui esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Del costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.</p> <p>Al fine dell'ammortamento, terreni e gli edifici coperti sono contabilizzati separatamente anche se acquistati congiuntamente.</p> <p>Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della distruzione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura riguardante al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale distruzione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifici la perdita totale del valore dei beni ammortizzabili, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla ripresa del costo.</p> <p>Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:</p> <p>Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno - Software prodotti 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale situazionale 2%.</p> <p>Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.</p> <p>L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.</p> <p>A fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.</p> <p>Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale la locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali miglioramenti andranno iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui il migliore possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.</p> <p>Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quell'oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.</p> <p>Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in caso, a qualunque titolo demaniali, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.</p> <p>Per i casi di immobilizzazioni derivanti da concessione di altre amministrazioni pubbliche, il fondo di ammortamento dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (o alla data della precessione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.</p> <p>Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.</p> <p>In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Farne eccezione le cave ed i siti utilizzati per lo discariche.</p> <p>Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita illimitata non devono essere ammortizzati.</p> <p>Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, - non vengono assoggettati ad ammortamento.</p> <p>Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria centralizzata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.</p>	calcoli sulla base delle durate utili del capitale e del suo sfruttamento nelle fasi produttive, tenendo delle aliquote previste dai decreti ministeriali.					
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	<p>4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n.3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).</p> <p>4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale al inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno iscritte anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.</p>						
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<p>4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistati e non utilizzati alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione si pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sul metodo di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di accertamento.</p>						
d Svalutazione dei crediti	<p>4.22 Accantonamenti per rischi. Gli accantonamenti correlati al risultato di amministrazione finanziario devono presentare il stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in situazione dell'art. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 251 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico-patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dal principio 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.</p>						
17 Altri accantonamenti	<p>4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.</p>						
18 Oneri diversi di gestione	<p><b>Totale componenti negativi della gestione B)</b> <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b></p>						
	<p><b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b> <b>Proventi finanziari</b></p>						
19 Proventi da partecipazioni	<p>4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) utili e dividendi da società controllate e partecipate; in tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato;</li> <li>b) avanzi distribuiti; in tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente;</li> <li>c) utili e dividendi; in tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.</li> </ul>						
a da società controllate							
b da società partecipate							
c da altri soggetti							
20 Altri proventi finanziari	<p>4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accantonamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di accertamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.</p>						
	<p><b>Totale proventi finanziari</b></p>						
21 Oneri finanziari	<p>Interessi ed altri oneri finanziari</p>						
a Interessi passivi	<p>4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su partecipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di accertamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.</p>						
b Altri oneri finanziari							
	<p><b>Totale oneri finanziari</b></p>						
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	<p><b>Totale (C)</b></p>						
22 Rivalutazioni	<p>4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di funzionamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, 6.7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;</li> <li>b) degli accantonamenti riguardanti i crediti del titolo 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in osservanza al principio della competenza finanziaria potenzializzata, sono stati imputati su più esercizi, non consentendo alla determinazione dell'ammontare al quale addobare l'accantonamento di competenza dell'esercizio; il fondo svalutazione crediti di funzionamento viene accantonato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'altro valore voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 1 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.</li> </ul> <p>L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.</p>						
23 Svalutazioni							
	<p><b>Totale (D)</b></p>						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	<p>24 Proventi straordinari</p>						
a Proventi da permessi di costruire	<p>4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accantonato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.</p>						
b Proventi da trasferimenti in conto capitale							
c Sopravvenienze attive e inasistenze del passivo	<p>4.28 Sopravvenienze attive e inasistenze del passivo. Sono indicati in tale voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (accresci del valore di passività) rispetto alle stesse precedentemente operate. Trova allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccredito di residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e svalutazioni in precedenti esercizi. Nella situazione illustrata al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel patrimonio. Il cui costo originario è tralasciato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccredito dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere inasistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.</p>						
d Plusvalenze patrimoniali	<p>4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale e derivano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;</li> <li>b) permessa di immobilizzazioni;</li> <li>c) riaccredito in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.</li> </ul>						
e Altri proventi straordinari	<p>4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voci i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altre voci di natura straordinaria.</p>						
	<p><b>Totale proventi</b></p>						

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Lecco	Autorità di Bacino del Lario e laghi minori	Consorzio Parco Monte Barro	Linee Lecco S.p.a.	Lario Reti Holding S.p.a.	Silea S.p.a.	Lecco Trasporti S.c.a.r.l.
25	Oneri straordinari							
a	Trasferimenti in conto capitale							
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	<p>4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è il fatto di riaccomodamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'aliquota del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non da corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati.</p> <p>a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;</p> <p>b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione;</p> <p>c) in sede di rendiconto del quarto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante l'precedente livello di progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di relazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;</p> <p>d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;</p> <p>e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazioni in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.</p>						
c	Minusvalenze patrimoniali	<p>4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.</p> <p>4.23 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce investe carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altre voci di natura straordinaria.</p>						
d	Altri oneri straordinari							
Totale oneri Totale (E) (E20-E21)								
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>								
26	Imposte	<p>4.35 Imposte. Sono inserite, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indettabile).</p>	inserite rispettando il principio della competenza economica		determinate in base alla realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.	determinate sulla base del reddito fiscalmente imputabile secondo le aliquote e le norme vigenti.	Accantonate secondo il principio di competenza	
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<p>4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenendo nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisca una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari al patrimonio netto iniziale + risultato economico dell'esercizio + saldo delle rettifiche.</p>						
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi							